



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "Ragusa Moleti"

Via Ragusa Moleti, n° 8 – 90129 PALERMO

TEL. 091 485984 – 091 6570710 - FAX 091 6575122 CODFIS 80027580820

e-mail : pae03700e@istruzione.it – pec: pae03700e@pec.istruzione.it

sito web: <http://ddragusamoleti.edu.it/>

Regolamento incarichi esperti interni esterni

Approvato dal Consiglio di Circolo in data

con delibera n. 58-18/19 del 7-03-2019

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 8/3/99

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

VISTO il D.A. Regione Sicilia 28 Dicembre 2018 N° 7753

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO il D.M. n. 326 del 12/10/1995;

VISTO il Regolamento d'Istituto;

Vista la DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO SU DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 C. 2 D.I. 129/2018 - D.A. Regione Sicilia 28 Dicembre 2018 N° 7753).

EMANA

il seguente regolamento che va ad integrare il Regolamento d'Istituto.

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Il presente regolamento disciplina anche le procedure comparative per il conferimento di incarichi interni all'Istituzione scolastica.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, individua il fabbisogno di esperti per realizzare le attività previste.
2. Nel caso di personale interno la selezione può avvenire, a scelta del Dirigente Scolastico, su designazione all'interno degli OO.CC. oppure attraverso una comparazione di CV e titoli . Nel secondo caso, l'Istituzione Scolastica procederà all'emanazione di un avviso interno pubblicato sul proprio sito web, contenente i seguenti criteri generali che saranno adattati ad ogni singolo caso:
 - Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
 - Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa/ organizzativa per i quali è bandita la selezione;
 - Titoli culturali;
 - Precedenti esperienze didattiche/professionali espletate nell'ambito scolastico o in ambiti affini/pertinenti , rispetto alla prestazione richiesta e/o del progetto attivato.
 Una volta individuato il personale, attraverso la comparazione dei CV e dei titoli ad opera del Dirigente Scolastico o anche, eventualmente, di una specifica commissione, l'Istituzione Scolastica conferirà un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico.
 A parità di punteggio e nel limite di spesa stabilito sarà data la preferenza ai candidati: più giovani
 Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità per il conferimento dell'incarico.
3. Il Dirigente Scolastico verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
4. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
5. Il Dirigente Scolastico, inoltre, verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Il Dirigente Scolastico predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo

l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Art. 5

(Procedura comparativa)

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) eventuali ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Dirigente Scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente Scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente Scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito e l'albo della scuola.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 10

(Progetti PON FSE)

Per quanto attiene ai progetti PON/FSE, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto del presente Regolamento, si atterrà/terrà in debita considerazione, per l'individuazione di esperti formatori, tutor e di tutte le altre figure professionali necessarie di quanto emana l'Autorità di Gestione con apposite note.

I titoli valutabili, sia per gli esperti interni sia per gli esperti esterni che per le collaborazioni plurime sono i seguenti:

	Tabella di valutazione	Punteggio		
A.	Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale)	Votazione inferiore a 100 =12 punti Votazione da 100 a 110 =15 Punti Votazione 110 e lode =18 Punti		
B.	Laurea triennale (Punteggio non cumulabile con il punto A)	Votazione inferiore a 100 =5 punti Votazione da 100 a 110 =7 Punti Votazione 110 e lode = 9 Punti		
C.	Diploma di istruzione secondaria di II grado (Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)	Punti 5		
D.	Iscrizione ad Albi Professionali	Punti 4		
E.	Dottorato di ricerca	Punti 3 a dottorato fino ad un massimo di 6 punti		
F.	Master di I e II livello Master congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito presso Università in Italia o all'estero (durata minima di un anno)	Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 6 punti		
G.	Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso università italiane o	Punti 2 per ogni corso di durata semestrale		

	straniere	Punti 3 per ogni corso di durata annuale		
H.	Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l'incarico richiesto (della durata di almeno 10 ore)	1 (fino a punti 3)		
I.	Abilitazione all'insegnamento	Punti 4		
J.	Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON	Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti		
K.	Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT	n.2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti		
L.	Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività documentate di Tutor/Esperto/referente per la valutazione in Progetti PON-POR	Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 12 punti		
SOLO PER I MODULI DI LINGUA INGLESE				
a.	Certificazioni linguistiche Livello C1	Punti 5		
b.	Certificazioni linguistiche Livello B2 (in alternativa a C1)	Punti 3		
c.	Certificazioni linguistiche Livello B1 (in alternativa a B2)	Punti 2		
A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero delle esperienze; 2. Si sceglie il candidato più giovane d'età. 				

I punti J e L sono validi solo per gli avvisi relativi ai progetti PON

Art. 11

(Affidamento a soggetti esterni - Università, associazioni, enti di formazione, enti, società, ecc.)

È possibile affidare gli incarichi a soggetti esterni (Università, associazioni, enti di formazione, enti, società, ecc) ricorrendo ad una procedura prevista dal D.lgs 50/2016.